

**Comune di Carbognano**



(Provincia di Viterbo)

*Piazza Castello nr.18 – pec: comunecarbognano@pec.it*

Prot. nr. 1631

**IL SINDACO**

**OGGETTO: ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**DATO ATTO** che a seguito delle misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'emanazione da ultimo del DPCM 11/3/2020 al fine di favorire il contenimento del virus e/o la sua propagazione, occorre limitare le occasioni di assembramenti nel territorio comunale, ovvero occasioni che non consentano il rispetto della distanza interpersonale di un metro e/o lo scaglionamento dell'accesso delle persone con modalità contingentate in luoghi pubblici o privato svolti sia al chiuso che aperti al pubblico;

**VISTO** il DPCM 01/03/2020

**VISTO** il DPCM 04/03/2020

**VISTO** il DPCM 08/03/2020

**VISTO** il DPCM 09/03/2020

**VISTO** il DPCM 11/03/2020

**VISTO** il DPCM 22/03/2020

**VISTA** L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 6/03/2020, dell' 8/3/2020, dell' 11.03.2020 e del 17.03.2020;

**PRESO ATTO** del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità;

**DATO ATTO** che quanto sopra ammettano l'adozione di azioni in virtù dell' eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

**VISTO** l'art.32 della Costituzione;

**RICHIAMATA** la propria precedente ordinanza del 19.03.2020

**RICORDA**

Fermo restando quanto contenuto nei suddetti DPCM, Ordinanze del Presidente della Regione Lazio e

le Ordinanze Sindacali sopra richiamate

**A seguito dell'emanazione del DPCM del 22.03.2020:**

**Le disposizioni del decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e resterà in vigore fino al 3 aprile 2020**

**Le chiusure: riepilogo**

- Fino al prossimo 3 aprile 2020:
  - ◆ Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 (elenco di codici ATECO "ammessi"), che eventualmente potrà essere modificato con altri decreti;
  - ◆ Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  - ◆ Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'art.1, punto7, DPCM 11 marzo 2020 (incentivare lavoro agile, incentivare ferie, sospese le attività non indispensabili, assunzione di protocolli anti-contagio);
  - ◆ Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art.87 del decreto legge18/2020;
  - ◆ Resta fermo per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20marzo2020.

**NB- le imprese Le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.**

**Vietato spostarsi da un comune all'altro:**

- ◆ È vietato a tutte le persone fisiche trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- ◆ Di conseguenza, all'articolo 1 comma 1 lettera a) del DPCM 8 marzo 2020 le parole "*è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza*" sono soppresse;

**Ulteriori eccezioni: cosa resta consentito**

- ◆ Restano consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato I, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, previa comunicazione al Prefetto di Viterbo, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei procedimenti regionali di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

- ◆ Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 146/1990. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;
- ◆ È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- ◆ È consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- ◆ Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti;
- ◆ Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto.

### **Attività Artigianali di riparazione domiciliare:**

E' consentito l'intervento di riparazione presso il domicilio per guasti elettrici, idraulici ed elettrodomestici.

- ◆ Queste attività saranno effettuate con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 ml.) e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8.3.2020 e in circolari del Ministero della Salute;
- ◆ Per i soggetti in quarantena presso il proprio domicilio, queste attività saranno effettuate con il principio del mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 ml.) e seguendo le norme igienico sanitarie di cui al DPCM dell'8.3.2020 e in circolari del Ministero della Salute;
- ◆ Per i casi confermati COVID-19 in isolamento domiciliare dovrà essere contattato l'ASL nr. 800118800 o il numero 1500 o le forze dell'ordine

### **Chiarimenti sul trasporto di animali**

- ◆ Con particolare riferimento ai trasporti di animali non destinati ad attività riproduttive e zootecniche, questi potranno essere trasportati solo per esigenze connesse alla salute e al benessere stesso degli animali. Ad esempio: rientro nel luogo usuale di detenzione; spostamenti presso struttura veterinaria atti a garantire le cure veterinarie necessarie;
- ◆ sono, invece, espressamente vietati, tra gli altri, gli spostamenti destinati alla movimentazione degli animali per finalità ludica ricreative e per addestramento degli stessi;

- ◆ nel settore zootecnico e riproduttivo è consentito lo spostamento degli animali da e verso le stazioni di monta, centri di inseminazione e centri di produzione di embrioni.

Tutte le movimentazioni devono ovviamente essere svolte nel rispetto della normativa di settore vigente.

#### **DISPONE**

Ai fini della trasparenza e per la necessaria presa d'atto da parte della cittadinanza, il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di 30 giorni e per il periodo di validità e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente [www.comune.carbognano.vt.it](http://www.comune.carbognano.vt.it);

#### **AVVERTE**

La mancata osservanza delle disposizioni sopra riportate comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall'art.650 del Codice penale salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

*Carbognano li 23 marzo 2020*



*Il Sindaco*  
*Dott. Agostino Gasbarri*